

Con la presente scrittura privata:

TRA

ASD NISSOLINO ATLETICA VELLETRI con sede in Velletri (RM) in Vicolo Dell'Arco,25
Codice Fiscale 05462201004, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
Presidente **FRANCO MAIONE**, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di
seguito anche Committente), da una parte

E

Codice fiscale

Di seguito anche " Collaboratore) dall'altra parte

PREMESSO CHE

- il Committente ha ravvisato la necessità di avvalersi di prestazioni qualificate che forniscano un adeguato supporto per ciò che concerne L'ATLETICA LEGGERA
- il Committente ha individuato nel Sig.il soggetto che, per la maturata esperienza e capacità, può svolgere adeguatamente il seguente incarico in ambito sportivo dilettantistico:

[scegliere tra una delle seguenti tipologie]

- Atleta,
- Allenatore,
- Istruttore,
- Direttore Tecnico;
- Direttore Sportivo;
- Preparatore Atletico;

- [altra mansione prevista dai Regolamenti federali e approvata ai sensi dell'art.25 co.1-ter D.Lgs.36/21]

- il Sig..... ha manifestato la sua piena disponibilità ad accettare l'incarico di cui si tratta senza alcun vincolo di subordinazione e con piena autonomia tecnica, ancorché in forma coordinata e continuativa, delle proprie prestazioni;
- l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi a carattere dilettantistico e, pertanto, regolata dall'art.25 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i e dalle norme da esso richiamate;
- il Sig..... è regolarmente tesserato in qualità di ISTRUTTORE

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue quanto segue:

1. Validità delle premesse

1.1 Le premesse, riconosciute come vere ed essenziali, hanno contenuto di effetto pattizio e formano parte integrante del presente Contratto di cui costituiscono, altresì, il presupposto.

2. Accordi precedenti

2.1 Il presente atto annulla e sostituisce integralmente ogni eventuale altra precedente pattuizione e/o accordo intervenuto tra le parti in relazione al dedotto rapporto di collaborazione, dovendo quindi intendersi dette pattuizioni e accordi privi di efficacia alcuna, contestualmente risolti e comunque rinunziati a seguito della sottoscrizione del presente atto.

3. Oggetto del contratto

3.1. Il Sig. si impegna a rendere le proprie prestazioni tecnico-sportive di natura dilettantistica al Committente sulla base del programma tecnico predisposto [*opzionale: che allegato al presente contratto né forma parte integrante e sostanziale*] ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 25, comma 1 e 28, comma 2, D.lgs. 36/2021, in qualità di:

[scegliere tra una delle seguenti tipologie]

- Atleta,

- Allenatore,

- Istruttore,

- Direttore Tecnico;

- Direttori Sportivo;

- Preparatore Atletico;

- [altra mansione prevista dai Regolamenti federali e approvata ai sensi dell'art.25 co.1-ter D.Lgs.36/21]

La prestazione sarà resa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.lgs. 81/2015.

A tal fine il Sig. dichiara:

☒ di non essere un dipendente pubblico; oppure

☐ di essere un dipendente pubblico, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dall'art.53 del D.Lvo n. 165/2001 e di aver ottenuto dall'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'art.25, comma 6 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i. In tal caso si impegna a fornire copia dell'autorizzazione a pena di risoluzione del contratto e, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la committente. In caso di mancata, viziata o carente autorizzazione.

4. Esecuzione del contratto. Impegni del collaboratore

4.1. Per l'esecuzione della propria attività il collaboratore potrà avvalersi del supporto della struttura della Committente e potrà usufruire delle attrezzature e del materiale fornito dalla stessa committente. L'attività sarà esercitata direttamente, senza vincolo di subordinazione e con ampia autonomia, nel rispetto delle metodologie e delle procedure da concordare periodicamente con la committente che ne coordinerà le prestazioni. Pertanto, non si procederà alla verifica delle presenze e tantomeno dovranno essere giustificate eventuali assenze. Rimarrà diritto del Collaboratore, se e ove liberamente lo ritenesse, di svolgere ulteriore attività sportiva oltre a quella qui prevista.

4.2 Il Collaboratore si impegna, nell'espletamento dell'attività:

- a) ad operare con diligenza e professionalità il proprio compito, rispettando le normative interne del Committente, in particolare lo Statuto, i Regolamenti degli organismi affiliati, la normativa antidoping ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell'incarico, circa ogni dato e notizia relativi all'attività svolta ed agli atleti/e coinvolti ;
- b) a non divulgare con nessun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche e radiotelevisive, pubblicazioni, ecc.) notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
- c) a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati.
- d) durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso a non divulgare le informazioni e i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

4.3 La prestazione oggetto del presente accordo è stata concordata sulla base della disponibilità offerta dal tecnico e comunque non superiore alle 24 ore settimanali al netto dell'attività agonistica programmata e concordata.

4.4 Il luogo preposto allo svolgimento della prestazione in via principale è presso Potranno essere richieste trasferte in relazione al calendario di attività che è stato concordato tra le parti.

5. Compenso

5.1 A fronte del puntuale adempimento da parte del Collaboratore delle prestazioni inerenti le attività sportive dilettantistiche sopra menzionate, il Committente si impegna a corrispondere un compenso onnicomprensivo al lordo della percentuale di contributo previdenziale posta a carico del lavoratore che, tenuto conto della natura dell'attività e dell'impegno richiesto è stabilito in:

5.2 Il compenso come sopra determinato deve intendersi onnicomprensivo di qualsiasi imposta (diretta ed indiretta) e di ogni attività svolta in favore del Committente sia presso la sua sede od in altro luogo. L'entità forfetaria del compenso è stata determinata su quantificazione effettuata dal collaboratore tenuto conto della specifica attività svolta ed in relazione alla entità dell'impegno di energia e di tempo che verrà utilizzato per la realizzazione dell'incarico. Il compenso è stato frutto di trattative tra le parti in assenza di Ccnl per tale tipo di prestazione.

STANIO CONUCALEM VELLETRI

15 M' OGNI MESE

5.3 Il compenso sarà erogato entro _____ [concordare le modalità e i termini di pagamento], a mezzo bonifico bancario sul c/c

5.4 Il Collaboratore ha diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale e con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro, applicata secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 7 e 8-bis e segg., D.lgs. 36/2021. A tal fine il Collaboratore dichiara di avere/non avere già in essere altra copertura previdenziale.

5.5 Sulla parte eccedente i 15.000 euro di reddito lordo percepito verrà applicata la ritenuta fiscale attualmente prevista per la tipologia di compenso. A tal fine, ai sensi del comma 6 bis dell'art.36 del D.lgs. n.16/2021, il Collaboratore rilascia, all'atto del pagamento, autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

6. Durata e recesso

6.1 IL presente accordo è valido dal __/__/__ al __/__/__, data in cui scadrà di diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

6.2 Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno 60 giorni, con semplice comunicazione scritta. In caso di recesso si applica l'articolo 2237, cod. civ..

7. Risoluzione anticipata e di diritto

7.1 Il presente contratto si risolverà anticipatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei casi di mancata, negligente o incompleta prestazione/adempimento di anche una soltanto delle attività e degli obblighi di cui al presente accordo.

7.2 Sarà inoltre dichiarata la risoluzione di diritto immediata del contratto nei seguenti casi:

- a. grave inadempimento degli obblighi di cui all'art 4;
- b. divulgazione con qualsiasi mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche o televisive ecc.), anche dopo la cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, del presente accordo, senza la preventiva autorizzazione del Committente, di informazioni, notizie e commenti relativi all'incarico affidatogli in forza del presente accordo, o a fatti, circostanze ed atti riguardanti il Committente di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dello svolgimento di detto incarico;
- c. compimento di atti, e/o rilascio di dichiarazioni, in pregiudizio dell'attività del Committente, dei suoi Organi e struttura che possano ledere l'immagine del Committente;
- d. somministrazione diretta, o anche tolleranza, di sostanze dichiarate dopanti, o comunque non autorizzate dagli organi sportivi e nazionali competenti;
- e. coinvolgimento in, o anche tolleranza di, episodi e/o condotte di qualsivoglia natura finalizzati all'alterazione e/o alla manipolazione dei risultati delle gare.

7.3 In tutti gli altri casi di risoluzione di diritto del presente contratto, oltre quelli sopra indicati, saranno interrotti senza preavviso i relativi compensi, con espressa facoltà e diritto del Committente alla richiesta del risarcimento del danno.

8. Regolamentazione del rapporto

8.1 Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente contratto.

8.2 La validità del presente accordo è comunque subordinata, se prevista obbligatoriamente, all'idoneità fisica per l'espletamento della funzione richiesta nonché, ove necessario, per la pratica agonistica dello sport del..... (da specificare).

8.3 Il presente rapporto di collaborazione non è soggetto a un'organizzazione di orario imprevedibile nemmeno in parte, ai sensi dell'articolo 9, D.lgs. 104/2022 e non è soggetto ad alcuna forma di monitoraggio automatizzato.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore viene incaricato, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR"), al trattamento dei dati personali — comuni e sensibili — dei soggetti con cui verrà a contatto nell'ambito delle finalità istituzionali del Committente e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:

- a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;
- b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali del Committente;
- c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.

9.2 Con la sottoscrizione del contratto, altresì, il Collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva.

10. Sicurezza sul lavoro

10.1 Riguardo all'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss. mm, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:

- a) la conoscenza delle problematiche attinenti l'incarico;
- b) il Committente ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente incarico;
- c) le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

11. Foro territoriale

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere dal presente contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, nullità o annullabilità, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di VERONA.

L.C.S.

Il Committente

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt.: 4) Impegni del Collaboratore; 6) Durata e recesso; 7) Risoluzione anticipata e di diritto; 8) Regolamentazione del rapporto; 11) Foro Territoriale.

Il Committente